

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

TERMINE	GLOBAL STANDARD	FATCA Modello IGA II	EU
<p>Istituzione Finanziaria Segnalante</p> <p><i>Reporting Financial Institution</i></p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria di una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE che non è un ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.</p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante che non è un ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.</p>	<p>Qualsiasi Istituzione Finanziaria di ogni STATO MEMBRO, con i requisiti richiesti, che non è una ISTITUZIONE FINANZIARIA NON SEGNALANTE.</p>
<p>Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante</p> <p><i>Participating Jurisdiction Financial Institution</i></p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria che è residente in una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, ma esclude le succursali di detto Istituzione Finanziaria situata al di fuori di tale GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, e tutte le succursali di un Istituzione Finanziaria che non è residente in una Giurisdizione Partecipante, se dette succursali sono situate in tale Giurisdizione Partecipante.</p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria che è residente in una GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, ma esclude le succursali di detto Istituzione Finanziaria situata al di fuori di tale GIURISDIZIONE PARTECIPANTE, e tutte le succursali di un Istituzione Finanziaria che non è residente in una Giurisdizione Partecipante, se dette succursali sono situate in tale Giurisdizione Partecipante.</p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria che è residente a San Marino, ma esclude le succursali di detta Istituzione Finanziaria situata al di fuori di San Marino, e tutte le succursali di un Istituto Finanziario che non è residente a San Marino, se dette succursali sono situate a San Marino.</p>
<p>Istituzione Finanziaria</p> <p><i>Financial Institution</i></p>	<p>Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.</p>	<p>Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.</p>	<p>Un ISTITUTO DI CUSTODIA, un ISTITUTO DI DEPOSITO, un'ENTITA' DI INVESTIMENTO o UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA.</p>
<p>Istituto di Custodia</p> <p><i>Custodial Institution</i></p>	<p>Un'ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un Organismo detiene ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Organismo attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del</p>	<p>Ogni ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un'ENTITÀ detiene attività finanziarie per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel periodo</p>	<p>Ogni ENTITÀ che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, ATTIVITÀ FINANZIARIE per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'Entità</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	reddito lordo dell'Organismo nel periodo minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o il periodo durante il quale l'Organismo è esistito.	minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo durante il quale l'entità è esistita.	nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
Istituto di Deposito <i>Depository Institution</i>	Un'ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.	Un'ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.	Ogni ENTITÀ che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.
Organismo di Investimento <i>Investment Entity</i>	Un'ENTITÀ che principalmente svolge per scopi commerciali una o più delle seguenti attività o operazioni a nome o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi di interesse e su indici; di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale e collettiva di portafogli; o altre forme di investimento, amministrazione o gestione di ATTIVITÀ FINANZIARIE o di denaro per conto di terzi; o il cui reddito lordo è attribuibile principalmente ad investimenti, reinvestimenti o commercio di Attività Finanziarie, se l'Organismo è gestito da	Ogni ENTITÀ che svolge come attività economica (o è gestita da un'entità che svolge come attività economica) una o più delle seguenti attività od operazioni per o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi di interesse e su indici; di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale e collettiva di portafogli; o altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.	Ogni ENTITÀ che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate; gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi oppure il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di ATTIVITÀ FINANZIARIE, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è UN'ISTITUZIONE DI

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>un altro Organismo che è un ISTITUTO DI DEPOSITO, un ISTITUTO DI CUSTODIA, UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE SPECIFICATA o un ORGANISMO DI INVESTIMENTO. Si considera che un Organismo svolga principalmente per scopi commerciali una o più delle attività, o il reddito lordo di un Organismo sia principalmente attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o commercio di Attività Finanziarie, se il reddito lordo dell'Organismo attribuibile alle attività in questione è pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Organismo nel periodo minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo durante il quale l'Organismo è esistito. Il termine "Organismo di Investimento" non comprende un Organismo che è un SOGGETTO NON FINANZIARIO ATTIVO.</p>		<p>DEPOSITO, UN'ISTITUZIONE DI CUSTODIA, UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA o UN'ENTITÀ DI INVESTIMENTO.</p>
--	---	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Attività Finanziaria <i>Financial Asset</i></p>	<p>Include un titolo (ad esempio, quota di azioni in una società per azioni; partecipazione in qualità di socio o beneficiario effettivo in una società di persone ad azionariato diffuso o quotata in borsa o in un trust; obbligazione, pagherò o altro titolo di debito), partecipazione in società di persone, commodity, swap (ad esempio, swap su tassi di interesse, swap su valute, basis swaps, caps su tassi di interesse, floors su tassi di interesse, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps e contratti simili), Contratto di Assicurazione o Contratto di Rendita, o partecipazione (tra cui contratto future o a termine o di opzione) in un titolo, partecipazione in società di persone, commodity, swap, Contratto di Assicurazione o Contratto di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non comprende una partecipazione non debitoria diretta in beni immobili.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.</p>
<p>Impresa di Assicurazioni Specificata <i>Specified Insurance Company</i></p>	<p>ENTITÀ che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette un CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO o un CONTRATTO DI RENDITA, o è obbligata ad effettuare i relativi pagamenti.</p>	<p>ENTITÀ che è una impresa di assicurazioni (o la <i>holding</i> di una impresa di assicurazioni) che emette, o è obbligata a effettuare, pagamenti in relazione a un CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È MISURABILE UN VALORE MATURATO o un contratto di rendita.</p>	<p>Ogni ENTITÀ che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I QUALI È MISURABILE UN VALORE MATURATO o CONTRATTI DI RENDITA o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Istituzione Finanziaria Non Segnalante <i>Non-Reporting Financial Institution</i></p>	<p>Un Istituzione Finanziaria che è: un Organismo Pubblico, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o BANCA CENTRALE, che non sia in relazione ad un pagamento derivante da un obbligo assunto nell'ambito di un'attività finanziaria commerciale svolta da UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA, ISTITUTO DI CUSTODIA o ISTITUTO DI DEPOSITO; un FONDO PENSIONE AD AMPIA PARTECIPAZIONE; un FONDO PENSIONE A PARTECIPAZIONE RISTRETTA; UN FONDO PENSIONE DI UN ORGANISMO PUBBLICO, Organizzazione Internazionale o Banca Centrale; o EMITTENTE DI CARTE DI CREDITO QUALIFICATO; qualsiasi altro Organismo che presenti un basso rischio di essere utilizzato per evadere il fisco, ed è definito nel diritto interno come un ISTITUTO FINANZIARIO NON SEGNALANTE, a condizione che lo status di tale Organismo come Istituto Finanziario Non Segnalante non pregiudichi le finalità del Common Reporting Standard; un VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE; o un trust, nella misura in cui il fiduciario è un Istituto Finanziario Segnalante e comunica tutte le informazioni richieste su tutti i Conti Soggetti a Comunicazione</p>	<p>Qualsiasi ISTITUZIONE FINANZIARIA di San Marino o altra entità residente a San Marino descritta nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria sammarinese non tenuta alla comunicazione o che altrimenti si qualifica come un'istituzione finanziaria estera (FFI) considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, in vigore alla data di firma del presente Accordo.</p>	<p>Si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è: a) un'Entità Statale, un'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o una BANCA CENTRALE, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONI SPECIFICATA, UN'ISTITUZIONE DI CUSTODIA o UN'ISTITUZIONE DI DEPOSITO; b) un FONDO PENSIONE AD AMPIA PARTECIPAZIONE, un FONDO PENSIONE A PARTECIPAZIONE RISTRETTA, un FONDO PENSIONE DI UN'ENTITÀ STATALE, di un'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o di una BANCA CENTRALE o un EMITTENTE QUALIFICATO DI CARTE DI CREDITO; c) qualsiasi altra ENTITÀ che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, è definita nel diritto nazionale come ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a San Marino e, per San Marino, viene comunicata alla Commissione europea, a</p>
---	--	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>del trust.</p>		<p>condizione che il suo status di ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; d) un VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE oppure e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA NON TENUTA ALLA COMUNICAZIONE e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.</p>
<p>Organismo Pubblico <i>Governmental Entity</i></p>	<p>Il Governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni dubbio, include uno stato, una provincia, un distretto o un comune), o qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di una giurisdizione o di uno dei soggetti precedenti (ciascuno designato come "Organismo Pubblico"). Questa categoria comprende le parti integranti, gli organismi controllati e le suddivisioni politiche di una giurisdizione. Il termine "parte integrante" di una giurisdizione designa una persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente o altro organo, in qualsiasi modo</p>	<p>Il Governo sammarinese, ogni suddivisione politica di San Marino (che, a scampo di equivoci, include uno stato, una provincia, un distretto o un comune), o qualsiasi agenzia o ente pubblico interamente di proprietà di San Marino o uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti (detto, "entità governativa di San Marino"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di San Marino. Per parte integrante di San Marino si intende ogni persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente pubblico o altro organismo, comunque designato, che costituisce un'autorità governativa di San Marino. Gli utili netti dell'autorità governativa devono essere</p>	<p>Si intende il Governo di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>designato, che costituisce un'autorità pubblica di una giurisdizione. I guadagni netti dell'autorità pubblica devono essere accreditati su di un conto proprio o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna percentuale vada a beneficio di una persona privata. Il termine "parte integrante" non include persone fisiche che siano un sovrano, funzionario o amministratore che agisce a titolo privato o personale. Il termine "ORGANISMO CONTROLLATO" designa un Organismo che è separato nella forma dalla giurisdizione o che altrimenti costituisce un organismo giuridico separato, a condizione che:</p> <p>l'Organismo sia interamente di proprietà e controllato da uno o più Organismi pubblici, direttamente o tramite uno o più organismi controllati;</p> <p>i guadagni netti dell'Organismo siano accreditati sul suo conto o sui conti di uno o più Organismi pubblici, senza che alcuna percentuale delle sue entrate vada a beneficio di una persona privata; e gli attivi dell'Organismo siano conferiti ad uno o più Organismi pubblici in caso di scioglimento.</p> <p>Le entrate non vanno a beneficio di persone private se tali persone sono i beneficiari designati</p>	<p>accreditati su un conto proprio o su altri conti di San Marino, senza percentuali a beneficio di una persona privata. Per parte integrante non si intendono persone fisiche nella veste di sovrano, ufficiale o amministratore operanti a titolo privato o personale.</p> <p>Per entità controllata si intende un'entità separata nella forma da San Marino o che altrimenti costituisce un'entità giuridica separata, a condizione che: l'entità sia interamente di proprietà e controllata da una o più entità governative di San Marino, direttamente o tramite una o più entità controllate; gli utili netti dell'entità siano accreditati sul suo conto o sui conti di una o più entità governative di San Marino, senza percentuale di introiti a beneficio di una persona privata; e gli attivi dell'entità conferiscano ad una o più entità governative di San Marino incaso di dissoluzione.</p> <p>Un introito non è considerato a beneficio di privati se tali persone sono i beneficiari designati di un programma governativo e le attività del programma sono svolte per il benessere pubblico o riguardano la gestione di alcune fasi di governo. Fermo restando quanto sopra, tuttavia, l'introito è considerato a beneficio di privatise deriva dall'utilizzo di un'entità governativa al fine di condurre un'attività commerciale che presta</p>	<p>giurisdizione.</p>
--	--	---	-----------------------

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>di un programma pubblico, e le attività del programma sono svolte per il benessere del pubblico in generale o riguardano la gestione di alcune fasi del governo. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, si ritiene che le entrate vadano a beneficio di persone private se derivano dall'utilizzo di un organismo pubblico al fine di condurre un'attività commerciale che fornisce servizi finanziari a soggetti privati, ad esempio servizi bancari a carattere commerciale.</p>	<p>servizi finanziari a soggetti privati, come ad esempio servizi bancari a carattere commerciale.</p>	
<p>Organizzazione Internazionale <i>International Organisation</i></p>	<p>Un'organizzazione internazionale, o un'agenzia o ente interamente di sua proprietà. Questa categoria contempla ogni organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) che include principalmente governi; che ha in vigore un accordo con la giurisdizione relativo alla sede o sostanzialmente analogo; e le cui entrate non vanno a beneficio di persone private.</p>	<p>Qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente interamente di proprietà dell'organizzazione. Questa categoria include ogni organizzazione intergovernativa (inclusa un'organizzazione sovranazionale) che include principalmente governi non statunitensi; ha un accordo di sede in vigore con San Marino; e il cui introito non va a beneficio di privati.</p>	<p>Qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) che consiste principalmente di governi che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, San Marino o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.</p>
<p>Banca Centrale <i>Central Bank</i></p>	<p>Un'istituzione che, per legge o per autorizzazione governativa, è l'autorità principale, oltre al Governo della giurisdizione stessa, preposta all'emissione di strumenti destinati a circolare come valuta. Tale</p>	<p>L'istituzione che, per legge o per autorizzazione governativa, è l'autorità principale, oltre al Governo di San Marino stesso, di emissione di strumenti destinati a circolare come moneta. Tale istituzione può comprendere un ente</p>	<p>Un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di San Marino o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>istituzione può comprendere un ente separato dal Governo della giurisdizione, a prescindere dal fatto che sia interamente o parzialmente di proprietà della giurisdizione.</p>	<p>separato dal Governo sammarinese, a prescindere che sia interamente o parzialmente di proprietà di San Marino.</p>	<p>circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di San Marino o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da San Marino o dall'altra giurisdizione.</p>
<p>Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione <i>Broad Participation Retirement Fund</i></p>	<p>Un fondo istituito per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso, o una combinazione di esse, ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che il fondo: non abbia un beneficiario unico con un diritto a più del cinque per cento delle attività del fondo; sia soggetto a regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo sia generalmente esente dall'imposta sui redditi da investimenti, ovvero la tassazione di tali redditi sia differita o ad un'aliquota ridotta, in virtù del suo status di piano pensionistico; il fondo riceva almeno il 50% dei suoi contributi totali (diversi dai trasferimenti di attività o dai conti pensionistici da parte dei datori di lavoro promotori; le distribuzioni o i prelievi dal fondo siano</p>	<p>Un fondo istituito a San Marino per fornire pensioni, indennità di decesso o invalidità o una combinazione di esse ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o le persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro come corrispettivo dei servizi resi, a condizione che il fondo: non abbia un beneficiario unico con un diritto a più del cinque per cento delle attività del fondo; sia soggetto a normativa statale e fornisca informazioni annuali sui suoi beneficiari alle autorità fiscali competenti a San Marino; e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo sia generalmente esente da imposte a San Marino sui redditi da investimenti in base alle leggi sammarinesi in virtù del suo status di piano pensionistico o previdenziale; il fondo riceva almeno il 50 per cento dei suoi contributi totali (che non siano trasferimenti di attività da altri o da conti pensionistici e previdenziali da parte dei datori di lavoro promotori; le distribuzioni o i prelievi</p>	<p>Un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5% dell'attivo del fondo; sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici, o da conti pensionistici dai datori di lavoro che lo</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	ammessi solo al verificarsi di determinati eventi legati al pensionamento, all'invalidità o al decesso (ad eccezione di distribuzioni ad altri fondi pensione o conti pensionistici, ovvero si applichino penali sulle distribuzioni o i prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o i contributi (diversi da taluni contributi a posteriori ammessi) da parte dei dipendenti al fondo siano limitati in base al reddito percepito dal dipendente o non possano eccedere i \$50.000 all'anno, applicando le norme per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.	dal fondo siano ammessi solo al verificarsi di determinati eventi legati al pensionamento, all'invalidità o al decesso (ad eccezione di rinnovi di distribuzioni verso altri fondi pensione di cui ai paragrafi A- C di questa sezione o conti pensionistici e previdenziali di cui al sub-paragrafo A(1) della sezione V del presente Allegato II), oppure si applichino sanzioni sulle distribuzioni o i prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o i contributi (diversi da certi contributi a posteriori ammessi) versati dai dipendenti al fondo siano limitati in base al reddito del dipendente o non possano eccedere i \$50.000 all'anno, applicando le regole dell' Allegato I per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.	finanziano; le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici, o a conti pensionistici, o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici oppure i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta <i>Narrow Participation Retirement Fund</i>	Un fondo istituito per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che: il fondo conti meno di 50 partecipanti; il fondo sia promosso da uno o più datori di lavoro diversi da ORGANISMI DI INVESTIMENTO o SOGGETTI	Un fondo istituito a San Marino per fornire pensioni, indennità di decesso o invalidità ai beneficiari che sono dipendenti o ex dipendenti (o le persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro come corrispettivo dei servizi resi, a condizione che: il fondo conti meno di 50 partecipanti; il fondo sia promosso da uno o più datori di lavoro diversi da entità d'investimento o NFFE entità non finanziarie	Un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: il fondo abbia meno di 50 partecipanti; il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>NON FINANZIARI PASSIVI; i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro al fondo (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici siano limitati, rispettivamente, in base al reddito percepito e alla retribuzione del dipendente; i partecipanti che non sono residenti della giurisdizione in cui è istituito il fondo non abbiano diritto a più del 20% delle attività del fondo; e il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.</p>	<p>estere passive; i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro al fondo che non siano trasferimenti di attività da conti pensionistici e previdenziali siano limitati, rispettivamente, in base al reddito e al compenso del dipendente; i partecipanti non residenti a San Marino non abbiano diritto a più del 20 per cento delle attività del fondo; e il fondo sia soggetto a normativa governativa e fornisca informazioni annuali sui suoi beneficiari alle autorità fiscali competenti di San Marino.</p>	<p>Finanziarie Passive; i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo e il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.</p>
<p>Fondo Pensione di un Organismo Pubblico, Organizzazione Internazionale o Banca Centrale <i>Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank</i></p>	<p>Un fondo istituito da un ORGANISMO PUBBLICO, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o BANCA CENTRALE per erogare pensioni, indennità per invalidità o decesso ai beneficiari o partecipanti che sono dipendenti o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti), o che non sono dipendenti o ex dipendenti, se le prestazioni vengono fornite a tali beneficiari o partecipanti in considerazione dei servizi personali resi all'Organismo Pubblico, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE o Banca Centrale.</p>	<p>Un fondo istituito a San Marino da un beneficiario effettivo esente per fornire pensioni, indennità d'invalidità o decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono dipendenti o ex dipendenti del beneficiario effettivo esente (o persone designate da tali dipendenti), o che non sono dipendenti o ex dipendenti, se i benefici forniti ai suddetti beneficiari o partecipanti sono versati come corrispettivo dei servizi personali prestati al beneficiario effettivo esente.</p>	<p>Un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Emittente di Carte di Credito Qualificato <i>Qualified Credit Card Issuer</i></p>	<p>Un Istituto Finanziario che soddisfa i seguenti requisiti: l'Istituto Finanziario è un Istituto Finanziario unicamente perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua un pagamento superiore ad un saldo dovuto in relazione alla carta e il pagamento in eccesso non viene immediatamente restituito al cliente; l'Istituto Finanziario attua politiche e procedure atte ad impedire che un cliente possa effettuare un pagamento in eccesso superiore a \$50.000, o per garantire che l'eventuale pagamento in eccesso del cliente superiore a \$50.000 venga rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in ogni caso le norme per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. A tal fine, un pagamento in eccesso di un cliente non si riferisce ai saldi creditori sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi creditori derivanti dalla restituzione delle merci.</p>	<p>Un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria sammarinese non tenuta alla comunicazione e ritenuta una FFI certificata considerata adempiente ai fini della sezione 1471 del codice tributario statunitense se soddisfa i seguenti requisiti: l'istituzione finanziaria è tale unicamente perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua pagamenti in eccesso di un saldo dovuto tramite carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; a partire da o prima del 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per evitare depositi di clienti superiori a \$50.000 o per garantire che qualsiasi deposito di clienti superiore ai \$50.000, in ogni caso, applicando le regole di cui all'Allegato I sull'aggregazione di conti e sulla conversione valutaria, sia restituito al cliente entro 60 giorni. A tal fine, un deposito cliente non include saldi di credito sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi di credito derivanti da restituzione delle merci; e l'istituzione finanziaria deve soddisfare i requisiti previsti nel paragrafo C della sezione VI del presente Allegato II.</p>	<p>Un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.</p>
<p>Veicolo di Investimento Collettivo Esente</p>	<p>Un Organismo di Investimento che è regolamentato come un VEICOLO DI INVESTIMENTO</p>	<p>----- -----</p>	<p>Un'Entità di Investimento che è regolamentata come VEICOLO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO, a condizione</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p><i>Exempt Collective Investment Vehicle</i></p>	<p>COLLETTIVO, a condizione che tutte le partecipazioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o tramite persone fisiche o persone giuridiche che non sono Persone Soggette a Comunicazione, ad eccezione di un Soggetto Non Finanziario Passivo con CONTROLLANTI che sono PERSONE SOGGETTE A COMUNICAZIONE. Un Organismo di Investimento che è regolamentato come un veicolo di investimento collettivo rientra nell'ambito di INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE unicamente per il fatto che il veicolo di investimento collettivo ha emesso materialmente azioni al portatore, a condizione che: il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta materialmente alcuna azione al portatore; il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni al momento del riscatto; il veicolo di investimento collettivo esegua le procedure di adeguata verifica stabilite alle Sezioni da II a VII e comunichi eventuali informazioni richieste relative a tali azioni allorquando esse vengono presentate per il riscatto o altro pagamento; e il veicolo di investimento collettivo preveda politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o</p>		<p>che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le ENTITÀ NON FINANZIARIE PASSIVE aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi, come Veicolo di INVESTIMENTO COLLETTIVO ESENTE soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015; il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	immobilizzate il prima possibile.		presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.
Conto Finanziario <i>Financial Account</i>	Un conto intrattenuto da un Istituto Finanziario e include un CONTO DI DEPOSITO, un CONTO DI CUSTODIA e: nel caso di un Organismo di Investimento, partecipazioni o interessi passivi nell'Istituto Finanziario. Fermo restando quanto sopra, il termine "Conto Finanziario" non include partecipazioni o interessi passivi in un Organismo che è un Organismo di Investimento per il solo fatto che fornisce consulenza in materia di investimenti a, e agisce per conto di, o gestisce portafogli per, e agisce per conto di, un cliente al fine di investire, gestire o amministrare Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un Istituto Finanziario diverso da tale Organismo; nel caso di un Istituto Finanziario non descritto, le partecipazioni o interessi passivi nell'Istituto Finanziario, se la classe delle partecipazioni è stata istituita allo scopo di evitare la comunicazione conformemente della Sezione I; e un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato e un Contratto di Rendita emesso o intrattenuto da un Istituto Finanziario, che non sia una rendita	Ha lo stesso significato di cui ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non include i conti esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all'Allegato II.	Un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un CONTO DI DEPOSITO, un CONTO DI CUSTODIA e: nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità; nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>vitalizia immediata non trasferibile e non collegata agli investimenti rilasciata ad una persona fisica e che monetizza una pensione o indennità per invalidità prevista ai sensi di un conto che è un CONTO ESCLUSO.</p> <p>Il termine "CONTO FINANZIARIO" non comprende alcun conto che è un Conto Escluso.</p>		<p>Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un CONTO ESCLUSO.</p> <p>L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.</p>
<p>Conto di Deposito</p> <p><i>Depository Account</i></p>	<p>Qualsiasi conto commerciale, conto corrente, conto di risparmio, conto a termine, o un conto attestato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altri strumenti analoghi intrattenuti da un Istituto Finanziario nel corso della normale attività bancaria o simile. Un Conto di Deposito comprende anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazione in virtù di un contratto di investimento garantito o accordo analogo per il versamento o accredito di interessi su di esso.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.</p>
<p>Conto di Custodia</p>	<p>Un conto (diverso da un CONTRATTO DI</p>	<p>----- -----</p>	<p>Si intende un conto (diverso da un Contratto</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p><i>Custodial Account</i></p>	<p>ASSICURAZIONE O CONTRATTO DI RENDITA) che include una o più Attività Finanziarie a vantaggio di un'altra persona.</p>		<p>di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.</p>
<p>Partecipazione <i>Equity Interest</i></p>	<p>Nel caso di una società di persone che è un Istituto Finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili nella società di persone. Nel caso di un trust che è un Istituto Finanziario, si ritiene che una Partecipazione sia detenuta da una persona trattata come un disponente o beneficiario di tutto o parte del trust, o da altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust. Una Persona Soggetta a Comunicazione sarà trattata come un beneficiario di un trust se tale Persona Soggetta a Comunicazione ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un mandatario) una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale dal trust.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.</p>
<p>Contratto di Assicurazione <i>Insurance Contract</i></p>	<p>Un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente accetta di pagare una somma al verificarsi di una contingenza specifica che implica un rischio di mortalità, morbidità,</p>	<p>Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.</p>	<p>Un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni,</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	infortunio, responsabilità o immobiliare.		responsabilità o rischio patrimoniale.
Contratto di Rendita <i>Annuity Contract</i>	Un contratto in base al quale l'emittente accetta di effettuare i pagamenti per un periodo di tempo determinato, in tutto o in parte in relazione alla speranza di vita di una o più persone fisiche. Tale termine include anche un contratto che è considerato un Contratto di Rendita in conformità con la legge, regolamento o pratica della giurisdizione in cui è stato emesso il contratto, e in base al quale l'emittente accetta di effettuare i pagamenti per un determinato numero di anni.	Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	Un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato <i>Cash Value Insurance Contract</i>	Un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione tra due compagnie di assicurazione) per il quale è misurabile un VALORE MATURATO.	Hanno il significato di cui al pertinente regolamento del Tesoro degli Stati Uniti.	Un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
Valore Maturato <i>Cash Value</i>	Il maggiore tra l'importo che il contraente assicurato ha diritto a ricevere dietro riscatto o risoluzione del contratto (determinato senza riduzione per eventuali oneri di riscatto o prestiti su polizze), e l'importo che il contraente assicurato può prendere in prestito ai sensi del contratto o in relazione allo stesso. Fermo restando quanto	Hanno lo stesso significato previsto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	Il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>sopra, il termine "Valore Maturato" non comprende un importo dovuto in virtù di un Contratto di Assicurazione: esclusivamente a seguito del decesso di una persona fisica assicurata conformemente ad un contratto di assicurazione sulla vita; come indennità per lesioni personali o di malattia o altra indennità che fornisce un risarcimento per un danno economico sostenuto al verificarsi dell'evento contro cui l'assicurazione è stata stipulata; come rimborso di un premio versato in precedenza (meno il costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) in virtù di un Contratto di Assicurazione (che non sia un'assicurazione sulla vita collegata ad investimenti o un contratto di rendita) per via dell'annullamento o risoluzione del contratto, diminuzione dell'esposizione al rischio durante il periodo di efficacia del contratto, o a causa della correzione di un errore nell'inserimento dei dati o errore analogo in relazione al premio per il contratto; come dividendo dell'assicurato (diverso da un dividendo di risoluzione), a condizione che il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione in base al quale le indennità dovute; o come restituzione di un premio di acconto o deposito di premio per un</p>		<p>precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili, oppure quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà</p>
--	--	--	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>Contratto di Assicurazione per cui il premio è dovuto con cadenza almeno annuale se l'importo del premio di acconto o deposito di premio non supera il premio annuale successivo che sarà dovuto in base al contratto.</p>		<p>pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.</p>
<p>Conto Preesistente <i>Preexisting Account</i></p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto da un ISTITUTO FINANZIARIO SEGNALANTE al 31/12/2015.</p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione.</p>	<p>Un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015; uno Stato membro o San Marino ha la possibilità di includere nell'espressione "CONTO PREESISTENTE" tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se: il Titolare del Conto detiene altresì presso L'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un CONTO PREESISTENTE; l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			<p>Conti Preesistenti, come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di PROCEDURE AML/KYC, ALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle PROCEDURE AML/KYC espletate per il CONTO PREESISTENTE e l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.</p> <p>Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.
Conto Nuovo <i>New Account</i>	Un Conto Finanziario intrattenuto da un ISTITUTO FINANZIARIO SEGNALANTE aperto in data 01/01/2016 o successivamente a tale data.	Un conto finanziario aperto da un istituto Finanziario soggetto a Reporting a San Marino a partire dal 1° luglio 2014.	Un Conto Finanziario detenuto presso UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un CONTO PREESISTENTE ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente.
Conto Preesistente di Persone Fisiche <i>Preexisting Individual Account</i>	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO PREESISTENTE detenuto da una o più persone fisiche.
Conto Nuovo di Persone Fisiche <i>New Individual Account</i>	Un CONTO NUOVO intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un CONTO NUOVO intrattenuto da una o più persone fisiche.	Un NUOVO CONTO detenuto da una o più persone fisiche.
Conto Preesistente di Persone Giuridiche <i>Preexisting Entity Account</i>	Un CONTO PREESISTENTE intrattenuto da una o più persone giuridiche.	Conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014.	Un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
Conto di Valore Inferiore <i>Lower Value Account</i>	Un Conto Preesistente di Persone Fisiche con un saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superiore a \$1.000.000.	----- -----	Un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1.000.000 USD.

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Conto di Valore Elevato <i>High Value Account</i></p>	<p>Un Conto Preesistente di Persone Fisiche con un saldo o valore aggregato superiore a \$1.000.000 al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di qualsiasi anno successivo.</p>	<p>----- -----</p>	<p>Un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1.000.000 USD.</p>
<p>Conto Nuovo di Persone Giuridiche <i>New Entity Account</i></p>	<p>Un Conto Nuovo intrattenuto da una o più persone giuridiche.</p>	<p>I conti finanziari detenuti da entità e aperti a partire dal 1° luglio 2014.</p>	<p>Un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.</p>
<p>Conto Escluso <i>Excluded Account</i></p>	<p>Uno dei seguenti conti: un conto pensione che soddisfa i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensione personale o fa parte di un piano pensionistico registrato o regolamentato per l'erogazione di prestazioni pensionistiche (incluse le indennità per disabilità o decesso); il conto gode di agevolazioni fiscali (vale a dire, i contributi sul conto che altrimenti sarebbero soggetti ad imposta sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o tassati ad un'aliquota ridotta, oppure la tassazione dei redditi da investimenti dal conto è differita o soggetta ad aliquota ridotta); è richiesta una comunicazione annuale delle informazioni alle autorità fiscali in relazione al conto; i prelievi sono condizionati al raggiungimento di una</p>	<p>Conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 250.000 al 30 giugno 2014. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti di San Marino o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di tali contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti (ad esempio, nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possessa la registrazione</p>	<p>Un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso); il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto; i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>determinata età pensionabile, ad invalidità o decesso, oppure vengono applicate sanzioni ai prelievi effettuati prima di tali eventi specificati; e i contributi annuali sono limitati a \$50.000 o meno, oppure vi è un limite di contributo massimo sul conto durante il corso della vita di \$1.000.000 o meno; in ogni caso si applicano le norme stabilite al paragrafo C della Sezione VII per l'aggregazione di conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito per il solo fatto che tale Conto Finanziario può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari, o da uno o più fondi pensione. un conto che soddisfa i seguenti requisiti: il conto è soggetto a regolamentazione come veicolo di investimento per scopi diversi da quelli pensionistici ed è regolarmente commercializzato in un mercato mobiliare consolidato, o il conto è soggetto a regolamentazione come veicolo di risparmio per scopi diversi da quelli pensionistici; il conto gode di agevolazioni fiscali (vale a dire, i contributi sul conto che altrimenti sarebbero soggetti ad imposta sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o tassati ad un'aliquota ridotta, oppure la</p>	<p>richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione sammarinese preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta ai prodotti assicurativi detenuti da residenti a San Marino). Conti di deposito con un saldo pari o inferiore a \$50.000. conti di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare. contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, a meno che il valore maturato non superi \$50.000 al termine dell'anno solare.</p>	<p>determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e alternativamente, i contributi annuali sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino pari o inferiore a 50 000 USD o vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari, o da uno o più fondi pensionistici; un conto che soddisfi i seguenti requisiti: il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>tassazione dei redditi da investimenti dal conto è differita o soggetta ad aliquota ridotta); i prelievi sono condizionati al soddisfacimento di criteri specifici relativi allo scopo del conto di investimento o risparmio (ad esempio, l'erogazione di prestazioni per l'istruzione o mediche) oppure vengono applicate sanzioni ai prelievi effettuati prima del soddisfacimento di tali criteri; e</p> <p>i contributi annuali sono limitati a \$50.000 o meno. un contratto di assicurazione sulla vita con un periodo di copertura che si concluderà prima che l'assicurato raggiunga i 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i premi periodici, che non diminuiscono nel tempo, sono dovuti almeno a cadenza annuale nel periodo di validità del contratto o fino al compimento del 90esimo anno di età dell'assicurato, a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima; il contratto non ha un valore contrattuale a cui una persona può accedere (tramite prelievo, prestito o in altro modo) senza risolvere il contratto; l'importo (diverso da un'indennità per decesso) dovuto all'annullamento o alla risoluzione del contratto non può superare i premi aggregati versati per il contratto,</p>		<p>altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.</p> <p>Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>dedotta la somma degli oneri di mortalità, morbilità e spese (effettivamente imposti o meno) per il periodo o i periodi di validità del contratto ed eventuali somme versate prima della cancellazione o risoluzione del contratto; e il contratto non è detenuto da un cessionario per il suo valore.</p> <p>un conto detenuto esclusivamente da un erede, se la documentazione per tale conto include una copia del testamento del defunto o del certificato di morte.</p> <p>un conto istituito in relazione a quanto segue: ordine o sentenza del tribunale. vendita, scambio o locazione di beni personali o immobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>il conto è finanziato esclusivamente con un anticipo, caparra, deposito il cui importo è adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, oppure è finanziato con un'Attività Finanziaria depositata nel conto in relazione alla vendita, scambio o locazione dei beni;</p> <p>il conto è istituito e utilizzato esclusivamente per garantire l'obbligo dell'acquirente al pagamento del prezzo di acquisto del bene, del venditore al pagamento di sopravvenienze passive</p>		<p>a 7;</p> <p>c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso; l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte; un conto aperto in</p>
--	---	--	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>oppure del locatore o locatario al pagamento di eventuali danni relativi al bene dato in locazione come concordato nel contratto di locazione;</p> <p>le attività del conto, comprese le entrate derivanti, saranno pagate o altrimenti distribuite a beneficio dell'acquirente, venditore, locatore o locatario (anche per soddisfare l'obbligo di tale persona) quando il bene è venduto, scambiato o reso, o la locazione termina;</p> <p>il conto non è un conto margine o un conto analogo istituito in relazione ad una vendita o scambio di un'Attività Finanziaria; un obbligo di un Istituto Finanziario, che garantisce il servizio di un prestito coperto da un immobile, di accantonare una parte di un pagamento solo per agevolare il pagamento di imposte o assicurazioni relative alla proprietà immobiliare in un momento successivo.</p> <p>un obbligo di un Istituto Finanziario esclusivamente per facilitare il pagamento delle imposte in un momento successivo.</p> <p>un Conto di Deposito che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <p>il conto esiste solamente perché un cliente effettua un pagamento in eccesso rispetto ad un saldo dovuto relativamente ad una carta di credito o altro strumento di credito rotativo e il pagamento in</p>		<p>relazione a: i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene; - il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; - le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione; - il conto non è un conto a margine o un conto simile
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>eccesso non viene immediatamente restituito al cliente; e l'Istituto Finanziario attua politiche e procedure atte ad impedire che un cliente possa effettuare un pagamento in eccesso superiore a \$50.000, o per garantire che l'eventuale pagamento in eccesso del cliente superiore a \$50.000 venga rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in ogni caso le norme stabilite al paragrafo C della Sezione VII per la conversione valutaria. A tal fine, un pagamento in eccesso di un cliente non si riferisce ai saldi creditori sotto forma di addebiti contestati, ma include saldi creditori derivanti dalla restituzione delle merci.</p> <p>altri conti che presentano un basso rischio di essere utilizzati per evadere le tasse, hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti e vengono definiti nel diritto nazionale come Conti Esclusi, a condizione che lo status di tali conti come Conti Esclusi non pregiudichi gli scopi del Common Reporting Standard.</p>		<p>aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e il conto non è associato a un conto; l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte.</p>
<p>Conto Soggetto a Comunicazione Reportable Account</p>	<p>Un conto intrattenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione o da un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che è una Persona Soggetta a Comunicazione, a</p>	<p>----- -----</p>	<p>Un conto detenuto in uno STATO MEMBRO che è segnalabile, oppure segnalabile a San Marino, a condizione che siano stati dichiarati come tali dalle procedure di due diligence, consistenti gli</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	condizione che sia stato identificato come tale conformemente alle procedure di adeguata verifica.		allegati I e II in vigore nello Stato Membro o a San Marino.
Persona Soggetta a Comunicazione <i>Reportable Person</i>	Una Persona di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione diversa da: una società le cui azioni siano regolarmente commercializzate in uno o più mercati mobiliari consolidati; una società che è un ORGANISMO CORRELATO di una società; un Organismo Pubblico; un'Organizzazione Internazionale; una Banca Centrale; o un Istituto Finanziario.	----- -----	Una persona fisica o giuridica che è identificata da San Marino come Istituto Finanziario soggetto a segnalazione residente in uno Stato Membro, in conformità alle procedure di due diligence, oppure una proprietà di un defunto che era residente in uno Stato membro.
Persona di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione <i>Reportable Jurisdiction Person</i>	Una persona fisica o una persona giuridica che è residente in una GIURISDIZIONE SOGGETTA A COMUNICAZIONE ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione, o un erede di un defunto che era un residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione. A tal fine, un Organismo come una società di persone, una società di persone a responsabilità limitata o un istituto giuridico analogo che non ha alcuna residenza per fini fiscali è trattato come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.	----- -----	Una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
Giurisdizione Soggetta a Comunicazione <i>Reportable</i>	Una giurisdizione con cui è in vigore un accordo in virtù del quale sussiste un obbligo di fornire le informazioni, che è	----- -----	----- -----

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<i>Jurisdiction</i>	identificata in un elenco pubblicato.		
<p>Giurisdizione Partecipante</p> <p><i>Participating Jurisdiction</i></p>	<p>Una giurisdizione con cui è in vigore un accordo in virtù del quale essa fornirà le informazioni, e che è identificata in un elenco pubblicato.</p>	<p>Una giurisdizione che ha in essere un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'implementazione del FATCA.</p>	<p>Relazione a uno Stato membro o a San Marino si intende: qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino; San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o qualsiasi altra giurisdizione con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni e che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato rispettivamente a San Marino o alla Commissione europea; per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione con cui L'UNIONE EUROPEA ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni e che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione Europea.</p>
<p>Persone che esercitano il controllo</p> <p><i>Controlling Persons</i></p>	<p>Le persone fisiche che esercitano il controllo su di un Organismo. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente(i), il trustee, il(i) guardiano(i) (se presente), il(i) beneficiario(i) o classe(i) di beneficiari, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust e, nel caso di un istituto</p>	<p>Le persone fisiche che esercitano il controllo su di un Organismo. Nel caso di un trust, tale termine designa il(i) disponente(i), il(i) trustee, il(i) guardiano(i) (se presente), il(i) beneficiario(i) o classe(i) di beneficiari, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo sul trust e, nel caso di un</p>	<p>Le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	giuridico diverso da un trust, tale termine designa le persone che svolgono funzioni simili o equivalenti. Il termine "CONTROLLANTI" è da interpretarsi conformemente alle Raccomandazioni del GAFI.	istituto giuridico diverso da un trust, tale termine designa le persone che svolgono funzioni simili o equivalenti. Il termine "CONTROLLANTI" è da interpretarsi conformemente alle Raccomandazioni della Financial Action Task Force.	controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.
Soggetto Non Finanziario <i>NFE</i>	Un'entità che non è un Istituto Finanziario.	Ogni entità non statunitense che non è una FFI, così come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o è un'entità descritta al sub-paragrafo B(4)(j) della presente Sezione, ed inoltre ogni entità non-statunitense stabilita a San Marino o in un'altra giurisdizione partner che non è un'Istituzione Finanziaria.	Un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
Soggetto Non Finanziario Passivo <i>Passive NFE</i>	Un Soggetto Non Finanziario che non è un SOGGETTO NON FINANZIARIO ATTIVO; o un Organismo di Investimento non è un Istituto Finanziario di una Giurisdizione Partecipante.	Ogni NFFE che non è una NFFE attiva, o una società estera di persone con responsabilità di sostituto d'imposta o trust estero con responsabilità di sostituto d'imposta ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.	Un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o un'Entità di Investimento, che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
Soggetto Non Finanziario Attivo <i>Active NFE</i>	Un Soggetto Non Finanziario che soddisfa uno dei seguenti criteri: meno del 50% del reddito lordo del Soggetto Non Finanziario per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50%	Una NFFE che soddisfa uno dei seguenti criteri: meno del 50 per cento del reddito lordo della NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dalla	Si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50%

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>delle attività detenute dal Soggetto Non Finanziario nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; le azioni del Soggetto Non Finanziario sono regolarmente commercializzate in un mercato mobiliare consolidato ovvero il Soggetto Non Finanziario è un Organismo Correlato di un Organismo le cui azioni sono regolarmente commercializzate in un mercato mobiliare consolidato. il Soggetto Non Finanziario è un Organismo Pubblico, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale, ovvero un Organismo interamente di proprietà di uno o più di detti soggetti; tutte le attività del Soggetto Non Finanziario consistono essenzialmente nella detenzione (in toto o in parte) del capitale sociale di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un Istituto Finanziario, ovvero nella fornitura di finanziamenti e servizi a tali controllate, salvo che un Organismo non si qualifichi come tale se l'Organismo funge da (o si qualifica come) fondo di investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture</p>	<p>NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; il capitale della NFFE è regolarmente negoziato in un mercato di titoli regolamentato ovvero la NFFE è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato di titoli regolamentato. Ai fini del presente Accordo, gli interessi sono "regolarmente negoziati" se vi è un volume significativo di scambi rispetto agli interessi su base continuativa, mentre per "mercato di titoli regolamentato" si intende un mercato finanziario riconosciuto e controllato ufficialmente da un'autorità governativa in cui esso si trova il mercato e che ha un valore annuale consistente di azioni negoziate; la NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari del soggetto percipiente sono effettivamente residenti in tale Territorio degli Stati Uniti; la NFFE è un governo (non statunitense), una sua suddivisione politica (che, per evitare ambiguità, comprende uno stato, provincia, contea o comune), o un organismo pubblico che esercita la funzione di tale governo o di una sua suddivisione politica, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione</p>	<p>delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o</p>
--	--	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>capital, un fondo di leveraged buyout, o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso per fini di investimento; il Soggetto Non Finanziario non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario, a condizione che il Soggetto Non Finanziario non si qualifichi per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data dell'organizzazione iniziale del Soggetto Non Finanziario; il Soggetto Non Finanziario non è stato un Istituto Finanziario negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività ovvero si sta riorganizzando con l'intento di continuare o ricominciare a svolgere un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario; il Soggetto Non Finanziario si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di Organismi Correlati che non sono Istituti Finanziari, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura ad Organismi che non sono Organismi Correlati, a condizione che il gruppo di tali Organismi</p>	<p>internazionale, una banca centrale di emissione non-statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; tutte le attività della NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli, o nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non sia idonea a qualificarsi come una NFFE e tale entità funga (o si qualifichi) come fondo di investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un fondo di leveraged buyout, o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; la NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, a condizione che la NFFE non abbia i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; la NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività</p>	<p>altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica</p>
--	---	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>Correlati svolge principalmente un'attività economica diversa da quella di un Istituto Finanziario; o il Soggetto Non Finanziario soddisfa tutti i seguenti requisiti: è stato costituito ed ha operato nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è stato costituito ed ha operato nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione di agricoltori o di orticoltori, associazione civica o un'organizzazione che ha operato esclusivamente per la promozione del benessere sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza; non ha azionisti o soci che abbiano un interesse in qualità di proprietari o beneficiari riguardo al suo reddito o patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o gli atti costitutivi dello stesso non consentono che il reddito o il patrimonio del Soggetto Non Finanziario siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole, se non nell'ambito delle attività di</p>	<p>o si sta riorganizzando con l'intento di continuare o ricominciare ad operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; la NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; la NFFE è una "NFFE soggetta a deroghe" come descritto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero La NFFE soddisfa tutti i seguenti requisiti: è stata costituita e ha operato nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è stata costituita e ha operato nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione di agricoltori o di orticoltori, associazione civica o un'organizzazione che ha operato esclusivamente per la promozione del benessere</p>	<p>diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione); non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>natura caritatevole del Soggetto Non Finanziario, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dal Soggetto Non Finanziario; e le leggi applicabili della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o gli atti costitutivi dello stesso prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento del Soggetto Non Finanziario, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un Organismo Pubblico o altra organizzazione non profit, o sia devoluto al Governo della giurisdizione di residenza del Soggetto Non Finanziario o ad una sua suddivisione politica.</p>	<p>sociale; è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza; non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio; le leggi applicabili della giurisdizione di residenza della NFFE o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o il patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non-caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dalla NFFE; e le leggi applicabili della giurisdizione di residenza della NFFE o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione non-profit, o sia devoluto al Governo della giurisdizione di residenza della NFFE o a una sua suddivisione politica.</p>	<p>Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.</p>
<p>Titolare del Conto <i>Account Holder</i></p>	<p>La persona elencata o identificata quale titolare di un Conto Finanziario da parte dell'Istituto Finanziario presso cui è intrattenuto il conto. Non</p>	<p>La persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non</p>	<p>La persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>si considera titolare del conto ai fini del Common Reporting Standard la persona, diversa da un Istituto Finanziario, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e tale altra persona è trattata come titolare del conto. In caso di Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di Contratto di Rendita, per Titolare del Conto si intende una persona avente il diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, per Titolare del Conto si intende una persona indicata come proprietario nel contratto e una persona con un diritto acquisito al pagamento in base ai termini del contratto. Allo scadere del Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, è trattata come Titolare del Conto qualsiasi persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto.</p>	<p>si considera titolare del conto ai fini del presente Accordo la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e tale altra persona si considera come titolare del conto . Ai fini della frase precedente, il termine "istituzione finanziaria" non comprende un'istituzione finanziaria organizzata o costituita in un Territorio degli Stati Uniti. In caso di contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di contratto di rendita, per titolare del conto si intende ogni persona avente diritto di accedere al valore maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, per titolare del conto si intende qualsiasi persona indicata come proprietario nel contratto e qualsiasi persona con un diritto acquisito al pagamento in base ai termini del contratto. Allo scadere del contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di rendita, è considerato come titolare del conto ogni persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto.</p>	<p>persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrici del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.</p>
Procedure di	Le procedure di adeguata	Le procedure di adeguata	Le procedure di adeguata

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Antiriciclaggio/ Identificazione della Clientela</p> <p><i>AML/KYC Procedures</i></p>	<p>verifica di un Istituto Finanziario Segnalante, in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o ad obblighi analoghi a cui è soggetto tale Istituto Finanziario Segnalante.</p>	<p>verifica di un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione, in conformità agli obblighi di antiriciclaggio o ad obblighi analoghi di San Marino a cui tale istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è sottoposta.</p>	<p>verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta.</p>
<p>Entità</p> <p><i>Entity</i></p>	<p>Una persona giuridica o un istituto giuridico, come una società, una società di persone, un trust o una fondazione.</p>	<p>Una persona giuridica o un istituto giuridico come un trust.</p>	<p>Una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.</p>
<p>Organismo Correlato</p> <p><i>Related Entity</i></p>	<p>Un altro Organismo se uno controlla l'altro, o se entrambi sono soggetti allo stesso controllo. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un Organismo.</p>	<p>Un'entità è collegata a un'altra entità se una controlla l'altra o se entrambe sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o della partecipazione in un'entità. Fermo restando quanto sopra, San Marino può considerare un'entità come non collegata a un'altra se le due entità non sono membri dello stesso gruppo di affiliate allargato come definito nella sezione 1471(e)(2) del codice tributario statunitense.</p>	<p>Una delle due Entità controlla l'altra Entità, le due Entità sono soggette a gestione comune o le due Entità sono Entità di Investimento, sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.</p>
<p>TIN</p>	<p>Il Codice Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice fiscale).</p>	<p>Un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.</p>	
<p>Prove Documentali</p> <p><i>Documentary Evidence</i></p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) della giurisdizione in cui il destinatario dei pagamenti</p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti</p>	<p>Un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

	<p>afferma di essere residente. con riferimento ad una persona fisica, un documento di identità valido rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) contenente il nome della persona fisica e che viene generalmente utilizzato a fini identificativi. con riferimento ad una persona giuridica, un documento ufficiale rilasciato da un organismo pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) contenente la denominazione della persona giuridica, nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione in cui afferma di essere residente, o la giurisdizione in cui è stata costituita oppure organizzata. il rendiconto d'esercizio sottoposto a revisione contabile, le informative commerciali a terzi, le istanze di fallimento o le relazioni all'autorità di regolamentazione dei titoli.</p>	<p>afferma di essere residente. Con riferimento a una persona fisica, un documento di identità valido rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene generalmente utilizzato ai fini identificativi. Con riferimento a un'entità, qualsiasi documento ufficiale rilasciato da un ente governativo autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune), contenente la denominazione dell'entità e, o l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (ovvero Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità afferma di essere residente, o la giurisdizione (ovvero Territorio degli Stati Uniti), in cui l'entità stessa è stata costituita oppure organizzata. Con riferimento a un conto finanziario intrattenuto presso una giurisdizione in cui si applica una normativa anti-riciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un accordo QI (come descritto nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità, diversi dai moduli W-8 o W-9, elencati nell'allegato dell'accordo QI specifico di tale giurisdizione. I bilanci, le informative commerciali a</p>	<p>membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata; i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		<p>terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla Commissione statunitense per i titoli e la borsa (<i>U.S. Securities and Exchange Commission</i>).</p>	<p>Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione Europea</p>
--	--	--	---

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

			<p>se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione Europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione Europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.</p>
<p>Importo Estero Soggetto a Comunicazione</p> <p><i>Foreign Reportable Amount</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>In conformità ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, un pagamento di una rendita annuale o periodica, fissa o determinabile, al quale sarebbe applicabile il prelievo alla fonte se provenisse da fonti interne agli Stati Uniti.</p>	<p>----- -----</p>
<p>Istituzione finanziaria non partecipante</p> <p><i>Non participating Financial Institution</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA ESTERA (FFI) non partecipante secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non include un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata come un'istituzione finanziaria non partecipante o della norma corrispondente siglata in un accordo tra gli Stati Uniti e una giurisdizione partner.</p>	<p>----- -----</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Conto Statunitense <i>U.S. Account</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>Un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone di controllo che siano persone statunitensi specificate. Fermo restando quanto sopra, un conto non è considerato un conto statunitense se il conto non è identificato come tale dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica.</p>	<p>----- -----</p>
<p>Conto statunitense senza dichiarazione di consenso <i>Non-Consenting U.S. Account</i></p>	<p>----- -----</p>	<p>Si intende un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione al 30 giugno 2014, rispetto al quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha determinato trattasi di conto statunitense secondo le procedure di adeguata verifica, le leggi di San Marino vietano la comunicazione prevista dall'accordo con un'istituzione finanziaria straniera (Accordo FFI) in mancanza del consenso da parte del titolare del conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha cercato ma non è riuscita ad ottenere il consenso necessario alla comunicazione o il codice fiscale statunitense del titolare del conto; l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla</p>	<p>----- -----</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		comunicazione ha comunicato, o è stata tenuta a comunicare all'IRS informazioni aggregate sul conto, come prescritto nelle sezioni 1471-1474 del codice tributario statunitense e nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.	
Persona statunitense <i>U.S. Person</i>	----- -----	Un cittadino statunitense o una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o di capitali organizzata negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust o del patrimonio di un deceduto che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.	----- -----
Persona statunitense specificata <i>Specified U.S. Person</i>	----- -----	Una persona statunitense, diversa da: una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; qualsiasi società di capitali membro dello stesso gruppo di affiliate allargato, come definito nella sezione 1471(e)(2) del codice tributario statunitense, come una società di capitali; gli Stati Uniti o	----- -----

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		<p>qualsiasi suo ente o agenzia interamente di proprietà; qualsiasi Stato o Territorio degli Stati Uniti, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più dei precedenti; qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) del codice tributario statunitense o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) del codice tributario statunitense; qualsiasi banca come definita nella sezione 581 del codice tributario statunitense; qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 del codice tributario statunitense; qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 del codice tributario statunitense o qualsiasi entità registrata presso la Commissione statunitense per i titoli e la borsa ai sensi della legge <i>Investment Company Act</i> del 1940 (15 USC 80a-64); qualsiasi fondo comune di investimento come definito nella sezione 584(a) del codice tributario statunitense; qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) del codice tributario statunitense o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) del codice tributario statunitense; un operatore in titoli, beni o strumenti finanziari</p>	
--	--	---	--

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

		derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) registrato come tale in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; un intermediario come definito nella sezione 6045(c) del codice tributario statunitense; od ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(g) del codice tributario statunitense.	
Unione europea <i>European Union</i>	----- -----	----- -----	L'Unione ai sensi del trattato sull'Unione Europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle condizioni ivi precisate.
Stato Membro <i>Member State</i>	----- -----	----- -----	Uno Stato membro dell'Unione Europea.
Autorità Competenti <i>Competent Authorities</i>	----- -----	----- -----	Le autorità elencate nell'Allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'Allegato IV è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'Allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di San Marino, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo.
Istituzione Finanziaria	----- -----	----- -----	Qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Residente in uno Stato Membro</p> <p><i>Member State Financial Institution</i></p>			<p>uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro.</p>
<p>Persona fisica/entità Residente in uno Stato Membro</p> <p><i>Member State Person</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli Allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro.</p>
<p>NIF</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).</p>
<p>Dati personali</p> <p><i>Personal Data</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (un "soggetto interessato"); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale.</p>

Allegato A alla Legge 27 novembre 2015 n.174

<p>Trattamento</p> <p><i>Processing</i></p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, con o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.</p>
--	---------------------------	---------------------------	---

